



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott. Enrico Astuni Presidente
dott.ssa Antonia Mussa Giudice
dott. Stefano Miglietta Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 355/2024**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI

* * *

§1. Sintesi del procedimento

In data 27/6/2024 con l'ausilio dell'OCC La Rinascita degli Onesti, in persona del Gestore della Crisi dott.ssa Giulia Bisanti, ha depositato un ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Tale ricorso ha dato avvio al procedimento avente R.G. P.U. n. 355/2024, assegnato al Giudice Dott. Stefano Miglietta.

Con decreto del 9/8/2024 il Giudice ha invitato la parte ricorrente e l'OCC ad integrare i rispettivi atti fornendo chiarimenti in merito alla qualificabilità del ricorrente come consumatore, considerato che nel ricorso si dà atto che gran parte dell'indebitamento (€ 903.375 su € 963.302) è relativo a "*debiti bancari derivanti da fidejussioni rilasciate in favore della società soggetta a liquidazione giudiziale nella quale era dipendente*" (la Tastywave S.r.l.).

Con la memoria del 6/9/2024 il debitore ha insistito per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sostenendo di poter essere qualificato come consumatore poichè, pur essendo stato titolare di quote del capitale sociale, non ha mai rivestito la carica di amministratore della Società né si è mai ingerito nella gestione dell'impresa. In subordine il ricorrente ha domandato l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.



§2. Inammissibilità della domanda di apertura della procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il grave sovraindebitamento del ricorrente ha avuto origine dall'assunzione di debiti nei confronti di istituti di credito per fidejussioni rilasciate in favore della [] S.r.l., assoggettata a liquidazione giudiziale con sentenza di questo Tribunale del maggio del 2023.

La giurisprudenza di legittimità e di merito, successivamente alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19/11/2015 e del 14/9/2016 nelle cause C-74/15 e C-534/15, ha assunto un orientamento consolidato col ritenere che *"i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fidejussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore"* (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225, richiamata successivamente da Cass. Sez. VI-I, 16/01/2020 ord. 742/2020, Cass., Sez. VI-I, 24/1/2020 n. 1666, Cass., nonché Cass. Sez. Un., 27/2/2023 n. 5868 e Cass., Sez. I, 7/5/2024 n. 12286).

In adesione a tali principi, affinché il ricorrente possa essere qualificato come consumatore e possa, dunque, avere accesso alla procedura disciplinata dagli artt. 67 ss. CCII, dovrebbe potersi escludere che egli abbia stipulato i contratti di fidejussione a favore della [] S.r.l. *"nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale"*, e che, dunque, si sia reso garante della Società *"per scopi di natura privata"* (in questi termini la sentenza CGUE nella causa C-74/15).

La ricostruzione offerta dal ricorrente conferma che egli

- è stato lavoratore dipendente della dipendente della [] S.r.l. dal 2016 fino al maggio 2023;
- in data 5/6/2017 ha acquisito il 34% delle quote del capitale sociale della [] S.r.l.;
- in data 11/12/2017 ha incrementato la propria partecipazione portandola al 51% del capitale sociale;
- il 18/11/2021 ha ceduto le proprie quote;
- nel periodo in cui è stato socio ha stipulato le fidejussioni da cui deriva il suo sovraindebitamento.

Al di là del fatto che il ricorrente abbia o no amministrato la Società o si sia o meno ingerito nella gestione della [] S.r.l., deve escludersi che egli possa essere qualificato consumatore, in quanto, avuto riguardo alla significativa entità della partecipazione al capitale sociale (addirittura maggioritaria per un periodo di poco meno di quattro anni), risulta che egli non abbia contratto i debiti per scopi di natura privata. La domanda principale del ricorrente deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile, poiché il ricorrente non può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, e, dunque, manca un presupposto essenziale per l'apertura della procedura disciplinata dagli artt. 67 ss. CCII.



§3. Apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, in accoglimento della domanda subordinata

Come già esposto, con l'integrazione depositata in data 6/9/2024 il ricorrente ha formulato la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.

Il Giudice Dott. Stefano Miglietta, quindi, ritenuta inammissibile la domanda principale per le ragioni anzidette, ha rimesso al Tribunale in composizione collegiale la decisione della causa.

Il Tribunale,

esaminati i documenti allegati al ricorso e verificato che la relazione dell'OCC risulta completa di tutti i contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- nella relazione redatta dal Gestore della crisi nominato dall'OCC La Rinascita degli Onesti, sono state valutate positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;

considerato

- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare del debitore è composto dallo stesso e dalla moglie;
- che dal ricorso si evince che le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono stimate in € 2.484,50;
- che tale quantificazione appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2022);
- che la moglie del ricorrente può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare;
- che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.260,00 mensili, pari al 50% circa delle spese indicate nel ricorso, mentre la restante quota rimarrà a carico della moglie del ricorrente;
- che il ricorrente risulta titolare di beni mobili registrati e di una quota di immobile;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni rientranti nel patrimonio del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la



vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà sottoposto all'autorizzazione del giudice delegato;

ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;

rilevato che la dott.ssa Giulia Bisanti, che ha svolto il ruolo di OCC, può essere confermata come liquidatore, avendo dimostrato la propria competenza professionale in occasione di altri incarichi professionali ricoperti, su nomina di questo Tribunale, come liquidatore e curatore;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

P. Q. M.

dichiara inammissibile la domanda di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

in accoglimento della domanda subordinata,

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;

nomina liquidatore la dott.ssa Giulia Bisanti;

invita il liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore possa trattenerne le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.260 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

dispone che il liquidatore

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;



- notifici la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Torino, 3/10/2024

Il Giudice estensore
(*dott. Stefano Miglietta*)

Il Presidente
(*dott. Enrico Astuni*)

